

MESSINA. I ricorsi e la decisione del Cga intimata al Miur: entro un mese il rientro dalle scuole del Nord

Sono numerosi gli insegnanti del sud che sono costretti a trasferirsi in scuole del Nord e del centro Italia



PROF TRASFERITI PER SENTENZA

I quattro insegnanti avevano ottenuto le cattedre nella sede più vicina a casa già un anno fa. Ma l'ufficio scolastico aveva ignorato l'ordinanza. Ora sarà il Prefetto a vigilare e a imporne l'esecuzione

Letizia Barbera

MESSINA

••• Vedono più vicino il ritorno a casa quattro insegnanti messinesi che avevano ottenuto l'incarico per una cattedra presso istituti superiori in regioni del nord e del centro Italia. I quattro docenti, tre donne ed un uomo, avevano fatto ricorso ottenendo di potersi avvicinare a casa. Adesso hanno dalla loro parte anche una sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato che ordina di dare seguito all'ordinanza e nomina il prefetto come commissario ad acta che «provvederà, in caso di persistente inottemperanza, a darvi esecuzione». La sentenza riguarda quattro docenti che avevano ottenuto la cattedra in istituti superiori di Lombardia, Toscana e Lazio. Tutti, genitori di figli minori o con parenti affetti da disabilità, hanno dovuto lasciare casa e famiglia con disagi e difficoltà che è facile immaginare. I giudici di Palazzo Spada, accogliendo il ricorso degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti sostengono che «rilevato che l'Ufficio scolastico di Messina, nonostante le diffide presentate dai ricorrenti, non ha dato esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato

che accoglieva l'appello cautelare disponendo che il trasferimento dei ricorrenti appellanti debba essere effettuato presso la sede scelta e più coerente con il proprio profilo professionale, ha ordinato al dirigente amministrativo dell'Ufficio scolastico di Messina di dare esecuzione allo jussum giudiziale entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nominando fin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Messina».

«I nostri ricorrenti - spiegano in una nota gli avvocati Delia e Bonetti - otterranno l'assegnazione della cattedra presso la propria città di residenza pena commissariamento del Miur». L'ordinanza su cui il Consiglio di Stato si è espresso è quella sulla mobilità dei docenti nella parte in cui non riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie. «Del tema della mobilità docenti, - spiegano ancora i legali - si è per lo più occupato il Giudice del Lavoro». Il Tar del Lazio, difatti, ad eccezione del caso algoritmo si è sempre dichiarato privo di giurisdizione sul tema della mobilità. In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del Tar ritenendosi competente. Stavolta, invece, la questione ha riguardato il punteggio nelle scuole paritarie. «Questa decisione - spiegano ancora i legali - mira ad incidere a livello nazionale sulle Ordinanze Ministeriali di mobilità 2016 e 2017. Il giudice amministrativo, difatti, è l'unico che può

annullare gli atti ministeriali, mentre il giudice del lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente. Ecco perché questa prima decisione è unica nel panorama e può coinvolgere tutti i docenti». «Il C.d.S. - proseguono - ha chiarito che sono illegittime e vanno sospese le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie. Sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale». («LEBA»)

